



COMUNE DI DIPIGNANO

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 10/11/2025

ART. 1 - Definizioni

1. Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, presso il Comune di Dipignano è istituito il *“Garante dei diritti delle persone con disabilità”*.
2. Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni, i poteri, le modalità di nomina del Garante dei diritti delle persone con disabilità e ne disciplina i rapporti con il Comune di Dipignano;

ART. 2 - Finalità

1. Al Garante dei diritti delle persone con disabilità è affidata:
 - la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle cittadine e dei cittadini disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio di Dipignano;
 - la promozione degli obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale e socio-lavorativa, autonomia, qualità dell’assistenza e maggiore accessibilità dei servizi per le persone con disabilità.
2. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità:
 - si pone come punto di riferimento per le persone con disabilità, al fine di tutelarne i diritti e le libertà individuali;
 - si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti alla disabilità;
 - è luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi della disabilità.

ART. 3 – Compiti e funzioni

1. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale.
2. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità svolge le seguenti funzioni:
 - a. opera a supporto del Comune di Dipignano al fine di segnalare e favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all’integrazione e all’inclusione sociale;

- b. interviene, di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte, nei casi di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alle persone con disabilità. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità non darà seguito a richieste e segnalazioni anonime. Affinché queste ultime siano prese in considerazione devono contenere una dettagliata e documentata descrizione della discriminazione e/o violazione delle norme di legge;
- c. promuove ogni attività diretta alla maggiore diffusione della cultura dell'integrazione, dell'inclusione sociale, della non discriminazione nonché ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela;
- d. collabora con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- e. invita uffici pubblici e privati alla cessazione di comportamenti pregiudizievoli, suggerendo modalità idonee a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo e/o discriminatorio;
- f. sollecita tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati e propone soluzioni e metodi di raccordo;
- g. esprime pareri e formula proposte, non vincolanti, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti le competenze di cui al presente Regolamento;
- h. esprime valutazioni sull'impatto delle azioni poste in essere dal comune in materia di disabilità;
- i. collabora con altri soggetti istituzionali e associativi alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Dipignano;
- j. propone agli organi comunali gli interventi organizzativi e amministrativi da intraprendere per garantire la piena attuazione delle finalità del presente Regolamento;
- k. verifica che alle persone con disabilità siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, caratteristiche genetiche, condizioni socio-economiche o di salute o altro fattore identitario.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al punto 2, il Garante può:

- i. consultare ed ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune relativi all'oggetto del suo intervento, con le forme e le modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - ii. accedere agli uffici pubblici o aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità;
 - iii. suggerire e partecipare alla realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, volte a favorire l'inclusione delle persone con disabilità;
4. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità consulta, con cadenza almeno semestrale, i rappresentanti della società civile e delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti delle persone con disabilità, sia pubbliche che del privato sociale, al fine di monitorare l'attuazione delle norme nelle materie oggetto del presente Regolamento e di facilitare azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi tra i diversi soggetti.
5. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici del Comune di Dipignano e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune di Dipignano o, comunque, sottoposte al suo controllo o vigilanza.
6. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.
7. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità informa costantemente il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale delle proprie attività in attuazione del mandato ricevuto. Egli, inoltre, presenta al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, le iniziative intraprese, i risultati ottenuti, le criticità rilevate nell'anno precedente.

ART. 4 – Nomina e requisiti

1. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità viene scelto tramite avviso pubblico su Titoli e Curriculum predisposto dal Settore Amministrativo Risorse e Programmazione ogni tre anni; la valutazione delle domande di partecipazione è effettuata da apposita commissione nominata con delibera di giunta comunale integrata da due componenti designati dalle Federazioni più rappresentative in campo nazionale ovvero associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio comunale. L'incarico è rinnovabile per una sola

volta. La nomina alla fine della procedura poc'anzi citata verrà formalizzata attraverso lo strumento del decreto sindacale;

2. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. diploma, diploma di laurea;
 - b. chiara competenza e comprovata esperienza nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità;
 - c. garanzia di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;
 - d. assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
 - e. non essere componente di organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, di partiti politici, organizzazioni sindacali;
 - f. non essere amministratori di enti, società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
 - g. non essere dirigente, funzionario o amministrativo di Unità Sanitarie Locali o Aziende Sanitarie Locali;
 - h. non essere dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende dipendenti sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni;
3. Il ruolo di Garante dei diritti delle persone con disabilità, così come definito nel presente regolamento, è compatibile con il ruolo di Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza eventualmente istituito;
4. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità non può, in ogni caso, esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali che determinino conflitti di interessi con la funzione.
5. Al Garante dei diritti delle persone con disabilità si applicano, altresì, le cause di incompatibilità per la carica di Sindaco previste dall'articolo 63 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 5 – Revoca

6. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità può essere revocato dal Sindaco con le medesime formalità previste per la nomina, per gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge. La revoca scritta e motivata deve essere notificata al Garante per i diritti delle persone con disabilità che potrà presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni. L'ufficio competente decide sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato.
7. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità può, altresì, essere revocato nei casi in cui

venga accertata una delle cause di incompatibilità/inconferibilità richiamati nel presente regolamento.

ART. 6 – Trattamento economico

L'incarico di Garante dei diritti delle persone con disabilità ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito. Allo stesso non spetta alcun rimborso spese, salvo la possibilità di rimborsare le spese sostenute per lo svolgimento delle attività connesse alla carica. Il rimborso è disposto dal Settore Amministrativo previa autorizzazione con delibera di Giunta Comunale e nei limiti di eventuali stanziamenti in bilancio.

Il Comune di Dipignano si impegna a mettere a disposizione del Garante una casella di posta elettronica ordinaria e una casella di posta elettronica certificata nonché un adeguato spazio comunicativo sul sito web istituzionale del Comune oltre ad uno spazio identificabile all'interno della casa comunale in grado di tutelare la privacy del cittadino.

ART. 7 – Celebrazione della Giornata dei Diritti delle persone con disabilità

1. Il Garante, al fine di sensibilizzare e promuovere politiche a favore delle persone con disabilità, favorisce la celebrazione della *“Giornata dei diritti delle persone con disabilità”* che sarà celebrata il 3 dicembre di ogni anno in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. La Giornata ha lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto universale a prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale, di stimolare il dibattito ed il confronto sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante, di contribuire al superamento di ogni forma di discriminazione e di esclusione.

ART. 9 - Entrata in vigore

1. Le modalità di approvazione, l'esecutività e l'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dal Tuel, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti interni.